



Città di Francesco Lomonaco



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811- Fax 0835593852

DETERMINAZIONE N° 717 del 06/08/2020

N° 10297 di Protocollo Generale

N° d'ord. 1236 Reg. Pubblicazioni

AREA AMMINISTRATIVA	nr. d'ordine <u>304</u>	Del <u>04.08.2020</u>
UFFICIO AFFARI LEGALI	Nr. d'ordine <u>15</u>	Del <u>04.08.2020</u>
OGGETTO: Procedimento penale a carico di dipendente comunale. Rimborso spese sostenute per la difesa in giudizio.		
Visto di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria Art. 184 D. Lgs. 267/2000 Visto l'art. 147 bis D. Lgs. 267/2000		BILANCIO <u>2020</u> cap.352/1 imp.n.1753/2019 € 4.782,80
Data 06/08/2020		Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Rag. Antonio D'ARMENTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che:

- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera avviava procedimento penale rubricato al n. 2454/2006 R.G.N.R. che ha visto coinvolti tra altri il dipendente comunale....Omissis...;
- a seguito di richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M., il dipendente è stato sottoposto ad un procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna del Tribunale di Matera n.163 del 23.3.2011;
- La detta sentenza veniva impugnata e confermata dalla Corte di Appello di Potenza con sentenza n.309/2012;
- Avverso tale ultima sentenza il dipendente proponeva ricorso in Cassazione e la Suprema Corte con sentenza n.1423 del 01.10.2013 la annullava con rinvio alla Corte di Appello di Salerno che con sentenza n.2630 del 21.10.2014 assolveva il dipendente dal reato ascritto "perché il fatto non costituisce reato";
- Avverso tale sentenza la parte civile, costituita nel predetto procedimento penale, presentava ricorso in Cassazione e la Suprema Corte con sentenza n. 167 del 15.01.2016 dichiarava inammissibile il ricorso;

TENUTO CONTO che:

- Il dipendente in questione con nota del 16.10.2013, acquisita agli atti in pari data al n.14288, comunicava, ai fini della scelta di un legale di comune gradimento con l'ente, di aver individuato per la propria difesa nel procedimento penale n.2454/2006 avanti alla Procura di Matera e successivi gradi di giudizio prima l'avv. Giasi e successivamente l'avv. Rocco Mauro;
- con delibera di G.C. n. 317 del 31.10.2013 l'amministrazione:
- esprimeva "gradimento" e "assenso" per la scelta dei suddetti legali comunicata con la suddetta nota;
- conveniva di procedere al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente ad intervenuta sentenza di assoluzione con formula pienamente liberatoria, passata in giudicato, che escluda qualsiasi sussistenza di conflitto di interesse con l'Ente, previa presentazione di fattura dei legali incaricati debitamente quietanzate, con parcella professionale contenuta nei minimi tariffari;

CONSIDERATO che:

- il procedimento penale in questione si è concluso con sentenza n.2630 del 21.10.2014, con la quale la Corte di Appello di Salerno assolveva il dipendente dal reato ascritto “*perché il fatto non costituisce reato*, irrevocabile considerata anche l’inammissibilità del ricorso di parte civile dichiarata con sentenza della Corte di Cassazione n.167 del 15.01.2016;
- con ultima nota del 30.07.2020, acquisita agli atti dell’ente in pari data con prot. n. 9930, il sig...Omissis..., dipendente ormai collocato a riposo, richiedeva il rimborso delle spese sostenute per la difesa nei suddetti procedimenti ammontante a complessivi € 4.782,80 compresi accessori di legge, per compensi corrisposti all’avv. Rocco Mauro come da allegata fattura quietanzata n. 03/2020 del 30.07.2020;
- i compensi dell’avv. Rocco Mauro, in linea con quanto previsto dalla delibera di G.C. n. 317/2013, sono stati calcolati ai minimi tariffari di cui ai D.M. n.140/2012 e D.M. n. 55/2014 con la riduzione del 50% e quindi rispondenti a parametri di obiettiva congruità;

TENUTO CONTO che:

- l’art. 28 del CCNL 14.09.2000 – che recepisce il sistema già delineato dall’art. 67 del DPR n. 268/1987 – prevede che l’ente locale, “*anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento*”,
- la Corte dei Conti (Sez. controllo Lombardia, con parere n. 804/PAR/2010 del 19 luglio 2010 - Sez. giur. Piemonte, con sentenza n. 179 depositata il 27 maggio 2019), chiarendo che va escluso ogni automatismo nell’accollo delle spese legali da parte dell’ente, ha esplicitato i presupposti, già contemplati nell’art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000, che l’ente deve valutare al fine di procedere o meno all’accollo delle stesse:
 - la sussistenza della diretta connessione tra il contenzioso processuale e l’ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente;
 - l’assenza di un conflitto di interessi;
 - la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione con formula piena;

RILEVATO che, nella fattispecie in esame:

- i fatti e gli atti oggetto di contestazione sono connessi all’espletamento delle funzioni istituzionali del servizio ricoperto da pubblico dipendente;
 - non è stato riscontrato alcun conflitto di interessi con l’ente tenuto conto di quanto evidenziato dal responsabile dell’area tecnica pro tempore con nota del 29.04.2020 prot. n. 5776 ;
- il procedimento penale si è concluso con sentenza irrevocabile che definisce il procedimento con la formula piena “perché il fatto non costituisce reato”;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle precedenti valutazioni e dell’attuale assetto normativo-giurisprudenziale in materia di rimborso spese legali ai dipendenti degli enti locali, poter procedere al rimborso delle spese sostenute per la difesa nel giudizio di cui sopra dal dipendente in questione;

TENUTO CONTO che:

- questo ente con delibera di C.C.n.61 del 29.07.2016 ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e con successiva delibera di C.C. n.67 del 26.10.201 ha approvato il relativo piano di riequilibrio ai sensi dell’art.243 bis del D.Lgs n.267/2000, nell’ambito del quale è contenuto anche il riferimento ad eventuali richieste di spese legali da parte di dipendenti e/o amministratori per giudizi conclusi;
- il detto piano è stato approvato dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti di Basilicata, giusto dispositivo n.2/2017 trasmesso con comunicazione del 29.11.2017, acquisita agli atti dell’ente in data 30.11.2017 con prot.n. 15710;
- la Regione Basilicata con legge del 28/04/2017, n. 6, all’art.10, a seguito dell’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 243-quater, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, ha corrisposto un contributo straordinario al Comune di Montalbano Jonico pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2017, euro 400.000,00 per l’anno 2018 e ad euro 2.000.000,00 per l’anno 2019;

DATO ATTO, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

VISTI:

- la deliberazione di C.C. n. 7 del 14.03.2020 con la quale veniva approvato il bilancio 2020- 2022 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;
- la deliberazione di G.C. n.56 dello 02.04.2020 con la quale veniva approvato il P.E.G. 2020-2022;
- la deliberazione di G.C.n.99 del 27.07.2020 con la quale venivano approvate variazioni alle dotazioni finanziarie del P.E.G.;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr.267 recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* ed esaminati in particolare:
 - L'art.107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
 - L'art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - L'art.151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del d.lgs.267/2000

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati:

- 1) Di impegnare la somma complessiva di € 4.782,80 con imputazione al capitolo 352/1 del bilancio corrente esercizio;
- 2) Di liquidare e pagare al sig. ...Omissis..., dipendente attualmente collocato a riposo, la complessiva somma di 4.782,80 a titolo di rimborso spese sostenute per la propria difesa nel procedimento penale definito con sentenza n.2630 del 21.10.2014, irrevocabile considerata anche l'inammissibilità del ricorso di parte civile dichiarata con sentenza della Corte di Cassazione 167 del 15.01.2016;
- 3) Di disporre che l'Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso il relativo mandato di pagamento a favore del sig.....Omissis...;
- 4) Di indicare nell'allegato prospetto il nominativo dell'avente diritto al rimborso, del quale va omessa la pubblicazione per motivi di privacy;
- 5) Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;
- 6) Di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e succ., il responsabile del procedimento è il dr. Vincenzo Pierro
- 7) Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

f.to P.I.-M.T.T.

**IL RESP. DELL'AREA AMMINISTRATIVA E
SOCIO-CULTURALE
f.to (Dr. Vincenzo Pierro)**

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it



Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1236 / 2020

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 06/08/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, 06/08/2020



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)

Allegato

Dipendente collocato a riposo avente diritto al rimborso spese di cui alla
determina Area Amministrativa e Socio-Culturale n.304/2020 :
geom. Rocco BREGLIA